



UNITÀ CENTRALE PERSONALE

Prot. ENEA/2013/ 764 /UCP

VERBALE DI ACCORDO

OGGETTO: Contratti a tempo determinato.

Il giorno 8 del mese di gennaio dell'anno 2013, presso i locali dell'ENEA, hanno avuto luogo gli incontri, a tavoli separati, tra l'ENEA e le OO.SS. rappresentative e/o firmatarie del CCNI ENEA 2006 – 2009 (un tavolo con FLC-CGIL, FIR-CISL e USI-RDB ed un tavolo con UIL-RUA e ANPRI), al termine dei quali è stato sottoscritto il presente accordo relativo alla deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato.

Le Parti:

- Visto l'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i.;
- Visto l'articolo 5 del CCNL EPR 2002-2005 ;
- Visto l'articolo 24 del CCNL EPR 2006-2009;
- Visto l'art. 23 del D.P.R. n. 171/91;
- Visto l'art. 15 del CCNL EPR del 7 ottobre 1996;
- Rilevata l'opportunità, in base ai principi di economicità e continuità dell'azione amministrativa e di ricerca, di continuare ad avvalersi del personale con contratto a tempo determinato in essere alla data del presente accordo;
- Considerata la necessità di accertare ogni anno la sussistenza delle disponibilità finanziarie dei diversi fondi di finanziamento (ordinario e derivante dai progetti in corso con oneri a carico di finanziamenti esterni), relativamente alla quota destinata ad assunzioni di personale a tempo determinato;
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 27/2012 del 7 novembre 2012;
- Ritenuta la necessità di prorogare i contratti a tempo determinato nei termini e modalità sotto disposte, nelle more dell'emanazione di una compiuta disciplina normativa in materia;

Convengono e sottoscrivono quanto segue:

1. Tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data del presente accordo, vengono:

1.1. Prorogati sino al limite massimo complessivo di 5 anni, comprensivi della durata del contratto iniziale, se non già oggetto di analogo istituto;

- 1.2. Rinnovati, qualora già prorogati, sino al limite massimo complessivo di 5 anni comprensivi della durata del contratto iniziale, previo intervallo pari a 30 giorni.;
- 1.3. Verificati annualmente circa la sussistenza delle disponibilità finanziarie dei differenti fondi di finanziamento (ex art. 24 del CCNL EPR 2006-2009);
2. Per specifiche esigenze organizzativo-funzionali ed in un'ottica di maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse umane, la proroga/rinnovo del contratto oltre la scadenza naturale potrà determinare il trasferimento dell'unità di personale, previo consenso del dipendente interessato, presso altra struttura dell'Agenzia situata nella stessa regione;
3. L'ENEA s'impegna, anche in base alla normativa vigente, a prevedere nell'ambito delle procedure concorsuali da bandire per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, una riserva non superiore al 40% dei posti messi a concorso in favore del personale a tempo determinato e, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, a considerare, quale elemento di valutazione, l'esperienza pregressa maturata in ENEA con contratti a tempo determinato;
4. Le parti concordano che il presente accordo è applicato anche ai dipendenti cessati dal servizio nell'ultimo quadrimestre del 2012, arco temporale interessato dalla trattativa sindacale sull'argomento;
5. Le parti si impegnano a rivedersi sulle tematiche di cui al presente accordo entro il mese di gennaio 2015.

Letto, approvato e sottoscritto.

	Organizzazione sindacale	data della firma
ENEA 	FLC-CGIL 	8-1-2013
	FIR-CISL 	8-1-2013
	UIL- RUA	
	ANPRI	
	USI-RDB 	8-1-2013



FLC CGIL

federazione
lavoratori
della conoscenza

DICHIARAZIONE A VERBALE

In data odierna, in riferimento alla proposta di sottoscrizione di un verbale di intesa relativo ai contratti a tempo determinato e in particolare relativamente alla materia dello stacco, essendo questa tematica controversa rispetto alle norme introdotte dalla Legge 92/2012 che sono oggetto di apposite sessioni istituzionali all'ARAN nella trattativa con le parti sociali, la scrivente Organizzazione Sindacale impegna la delegazione di parte a richiedere un approfondimento nelle sedi istituzionali competenti al fine del superamento del limite temporale dello stacco previsto dal presente accordo.

La FLC CGIL dichiara altresì di aver inviato richiesta di incontro urgente sulla materia delle proroghe dei contratti in data 17 dicembre 2012. Un riscontro sollecito avrebbe consentito un allargamento della platea interessata.

Inoltre si fa presente la necessità di un recupero delle professionalità espresse in 3 anni nell'Ente e che non hanno potuto usufruire della possibilità di rinnovo così come previsto in tale accordo

Roma, 8 gennaio 2013

FLC CGIL

8.1.2013

NOTA A VERBALE

USI-RdB Ricerca / USB P.I. ritiene che il rinnovo dei contratti TD sia regolato dal CCNL EPR entro il limite di 5 anni senza la necessità di ricorrere ad altri istituti legislativi e non preveda alcuna interruzione come correttamente applicato negli altri Enti di Ricerca.

Purtuttavia, per tutelare i lavoratori oggetto dell'accordo, vista anche la resistenza dell'Amministrazione, questa OS acconsente di firmare il presente accordo.

Maria Felli
(USI-RdB Ricerca /
USB P.I.)